

# Statuto

## DENOMINAZIONE – SEDE - FINALITA'

ART. 1 Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione, avente finalità non commerciale e senza fini di lucro, che assume la denominazione di " ASSOCIAZIONE ITALIANA AEROMODELLISMO STORICO SAM ITALIA CHAPTER 62 " abbreviabile con la sigla " AIAS-SAM ITALIA CHAPTER 62 " E di seguito denominata associazione.

L'associazione aderisce ai principi fondamentali della Society of Antique Modelers, della quale costituisce il Chapter 62.

ART. 2 L'associazione ha sede legale presso il domicilio del presidente eletto.

ART. 3 L'associazione si propone di promuovere, diffondere e valorizzare la conoscenza e pratica dell'aeromodellismo d'epoca.

ART. 4 L'associazione, nell'ambito dell'attività dell'aeromodellismo, intende realizzare e promuovere manifestazioni di natura culturale, ricreativa e sportiva incentivandone la partecipazione da parte di tutti gli appassionati.

L'associazione si propone inoltre di valorizzare questa conoscenza anche tramite l'organizzazione di corsi, incontri didattici con scuole per l'insegnamento dell'arte della costruzione di aeromodelli.

ART.5 L'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

## SOCI

ART.6 Possono aderire all'Associazione aeromodellisti e simpatizzanti che condividono finalità e scopi dell'organizzazione. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al consiglio che si pronuncerà sulla stessa.

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno pieno diritto

Di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci o dei rendiconti

Consuntivi e preventivi, garantendo in tal modo la democraticità dell'associazione.

A tutti i soci deve essere assicurato il libero diritto al voto.

Tutti i soci e associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annuale,

hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto.

Ogni socio può essere portatore di cinque deleghe.

ART. 7 I soci sono tenuti :

- a) Al pagamento della quota sociale al momento dell'adesione, delle quote di rinnovo entro il termine stabilito e al versamento dei contributi eventualmente richiesti dal Consiglio;
- b) All'osservanza dello statuto , dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali .

Il socio può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio per inosservanza di quanto previsto dai sopracitati punti a) e/o b) di questo articolo. La decadenza provoca l'immediata cessazione della qualità di socio e ne sospende i relativi diritti.

Il socio può, entro 30 giorni dal ricevimento del testo della deliberazione, chiedere il riesame della propria decadenza in sede assembleare, presentando le proprie giustificazioni tramite lettera raccomandata indirizzata al presidente dell'Associazione .

Gli associati cessano inoltre di appartenere all'associazione in caso di decesso e di dimissioni volontarie che devono essere comunicate per iscritto al Consiglio ed hanno effetto immediato.

## PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 8 La dotazione patrimoniale dell'associazione costituisce il fondo comune della stessa.

Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciate anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

Finchè dura l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso od esclusione.

ART. 9 L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Assemblea ordinaria approva il regolamento interno e/o ne modifica il contenuto

ART. 10 E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione degli utili o avanzi di gestione fra i soci, anche in modo indiretto.

## ORGANI SOCIALI : ASSEMBLEA, CONSIGLIO E PRESIDENTE

Art. 11 L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea approva il bilancio o rendiconto procede alla nomina del Consiglio, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione di sua competenza come normati dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai consiglieri , nomina i liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione . L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea a garanzia della sua pubblicità, ivi compreso tramite fax, E-mail, ecc. Le votazioni per l'elezione del Consiglio si effettuano di norma per referendum postale, qualche mese prima della scadenza del mandato triennale. Le candidature dovranno essere presentate almeno due mesi prima della data fissata per il referendum.

La convocazione delle Assemblee deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il giorno della seconda convocazione, che non serve aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima Art.

12 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza ( compreso deleghe ) di metà più uno dei soci .

In seconda convocazione , l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 13 L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto oppure della maggioranza del Consiglio.

E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Le delibere sono valide se espresse con voto favorevole di almeno tre quinti degli associati presenti o rappresentati, tranne che per lo scioglimento per cui necessita il quorum previsto dal'art. 26.

ART. 14 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa . Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario.

ART. 15 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci; resta in carica per un periodo non superiore a tre anni e i consiglieri possono essere rieleggibili.

Esso è composto da :

- a) Membri direttivi ( Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni)
- b) Membri Consiglieri ( Rappresentanti Regionali )

ART. 16 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; cura le relazioni con le altre Associazioni ed Enti esterni, coordina i membri del Consiglio, convoca le Assemblee ed il Consiglio, stimola e sostiene la politica associativa secondo i desiderata emersi dalle riunioni del Consiglio e delle Assemblee Generali.  
Se non ha provveduto a nominare diversa, detiene inoltre le seguenti responsabilità.

La responsabilità delle delibere e dei trattamenti dei dati in base alla legge n.675 Del 31.12.1996 ( Legge sulla Privacy )

La responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge 626/94 e D.L.242/96

ART. 17 Il Vice Presidente funge da coordinatore tra membri direttivi e i membri Consiglieri in funzione degli affari da svolgere per la vita dell'associazione, in caso di assenza del Presidente lo sostituisce nelle sue mansioni.

Il Segretario è riferimento per Consiglieri e soci in funzione degli affari sociali; provvede all'informativa generale, estende i verbali di assemblea, sostituisce il tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'associazione sostituisce il Segretario quando necessario.

L'addetto stampa e pubbliche relazioni è il responsabile del consiglio in funzione delle notizie da pubblicare sulla stampa nazionale ed estera.

ART. 18 I Membri Consiglieri sono composti dai Rappresentanti regionali che fungono da riferimento per i soci di una data area geografica, essi concorrono altresì all'espletamento degli affari sociali.

In particolare avanzano per l'area di competenza le proposte di organizzazioni delle gare e manifestazioni SAM-ITALIA, da esporre agli organi direttivi nazionali di SAM- ITALIA. I rappresentanti nazionali possono avvalersi per lo svolgimento delle gare e manifestazioni della collaborazioni di altri iscritti a SAM-ITALIA.

ART. 19 Le cariche del Consiglio sono incompatibili con cariche in seno ad altri Enti che gestiscono l'aeromodellismo in campo nazionale.

ART. 20 Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e concordate in Consiglio .

ART. 21 Tutti i Membri ( Direttivi e Consiglieri ) hanno diritto al voto nelle riunioni

Del consiglio, durante queste ultime devono comunque essere presenti almeno due Membri Direttivi.

ART. 22 Le decisioni del Consiglio vengono prese a maggioranza semplice. Per questioni urgenti il Direttivo può decidere senza i Consiglieri, con l'obbligo di informare tutto il Consiglio.

Il Direttivo può nominare dei responsabili per incarichi non altrimenti assolti.

ART. 23 Le decisioni che necessitano della votazione dell'intero Consiglio (è ammesso un massimo di due deleghe) riguardano: bilancio preventivo e consuntivo, programmi e regolamenti, sostituzioni, provvedimenti disciplinari.

ART. 24 Qualunque membro del Consiglio, in caso di dimissioni, o mancato ed ingiustificato svolgimento delle funzioni sociali, può essere sostituito, dietro richiesto della maggioranza del Consiglio, dal primo dei non eletti alla carica.

Il sostituto dura in carica fino alla fine del mandato

ART. 25 Le proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti vanno indirizzate al Presidente il quale le sottoporrà all'esame del Consiglio e della successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci con le modalità di cui ai precedenti articoli.

ART. 26 In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. 662/96

ART. 27 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.

Il segretario

Il presidente

Luppi G.

Pelliccia G.

Modena 19 aprile 2001